

La sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24: autonomia dell'ordinamento sportivo e tutela giurisdizionale effettiva



omes@verovolley.com



www.verovolley.com/omes/

Con la sentenza del 16 luglio 2026, pronunciata nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul delicato rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo, libertà economiche garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e principio di tutela giurisdizionale effettiva. La decisione trae origine da due rinvii pregiudiziali disposti dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nell'ambito delle controversie promosse da due dirigenti della Juventus Football Club S.p.A. avverso le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La pronuncia assume particolare rilevanza per il sistema italiano di giustizia sportiva, poiché chiarisce i limiti che il diritto dell'Unione, e in particolare il principio di tutela giurisdizionale effettiva, pone all'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Origine delle controversie e quadro normativo nazionale

Le controversie riguardavano due dirigenti di una società calcistica professionistica, sottoposti a procedimento disciplinare per avere reso o approvato dichiarazioni finanziarie e contabili ritenute non veritiere. In particolare, veniva loro contestata la partecipazione a un sistema di plusvalenze fittizie, realizzato attraverso operazioni di trasferimento di calciatori formalmente presentate come autonome, ma sostanzialmente riconducibili a operazioni di permuta. Secondo gli organi federali, tale condotta avrebbe consentito alla società di rappresentare risultati economici e una situazione patrimoniale migliori di quelli reali.

In un primo momento, il Tribunale federale nazionale e la Corte federale d'appello avevano prosciolto tutti i soggetti coinvolti. Successivamente, dopo avere acquisito dalla Procura della Repubblica di Torino alcuni documenti provenienti dal parallelo procedimento penale, la Procura federale aveva proposto un ricorso per revocazione. Nel gennaio 2023, la Corte federale d'appello aveva accolto tale ricorso, infliggendo ai due dirigenti un'inibizione di ventiquattro mesi dallo svolgimento di attività professionali nell'ambito della FIGC, accompagnata dalla richiesta di estensione della misura in ambito UEFA e FIFA. L'inibizione era stata successivamente estesa dalla FIFA a livello mondiale e i ricorsi presentati davanti al Collegio di garanzia dello sport presso il CONI erano stati respinti.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva, i dirigenti avevano adito il TAR Lazio, chiedendo in via principale la sospensione e l'annullamento delle sanzioni e, in subordine, il risarcimento dei danni. Tuttavia, il sistema delineato dal decreto-legge n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003, come interpretato dalla Corte costituzionale, riserva agli organi della giustizia sportiva la cognizione nel merito delle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive. Al giudice amministrativo spetta soltanto la possibilità di accertare, incidentalmente, l'illegittimità della sanzione ai fini dell'eventuale risarcimento del danno, senza poterla sospendere o annullare.

Il TAR Lazio ha pertanto domandato alla Corte di giustizia se tale assetto fosse compatibile, da un lato, con le libertà di circolazione garantite dagli articoli 45 e 56 TFUE e, dall'altro, con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'applicabilità del diritto dell'Unione allo sport

La Corte ribadisce anzitutto che l'attività sportiva rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione quando assume carattere economico. Le libertà fondamentali previste dal Trattato non vincolano soltanto gli Stati e le autorità pubbliche, ma anche gli organismi e le associazioni private che, in virtù della propria autonomia regolamentare, possono imporre condizioni capaci di incidere sull'esercizio di attività economiche.

Tale principio si applica non soltanto agli atleti, ma anche ai dirigenti, agli allenatori e agli altri soggetti che svolgono professionalmente attività connesse allo sport. Di conseguenza, le decisioni di un'associazione sportiva nazionale, quale la FIGC, devono rispettare il diritto dell'Unione quando producono effetti sull'accesso o sull'esercizio di un'attività lavorativa o professionale.

Nel caso in esame, la Corte ritiene che le sanzioni controverse presentino un collegamento transfrontaliero sufficiente a determinare l'applicabilità degli articoli 45 e 56 TFUE. L'inibizione non era infatti destinata a produrre effetti esclusivamente in Italia, ma era accompagnata dalla richiesta di estensione alla UEFA e alla FIFA ed era stata effettivamente estesa a livello mondiale. La misura era quindi idonea a impedire ai dirigenti di esercitare la propria attività anche in altri Stati membri, ostacolando sia la libera circolazione dei lavoratori, tutelata dall'articolo 45 TFUE, sia la libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 TFUE.

La legittimità delle sanzioni disciplinari sportive

La qualificazione della sanzione come restrizione alle libertà di circolazione tuttavia non comporta, automaticamente, la sua illegittimità. Una restrizione può essere giustificata quando persegua un obiettivo legittimo di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità.

A questo proposito, la Corte riconosce che le norme dirette ad assicurare il rispetto degli obblighi finanziari e contabili da parte delle società calcistiche perseguono l'obiettivo legittimo di garantire la regolarità delle competizioni sportive. L'attendibilità dei bilanci e delle informazioni economiche, infatti, contribuisce a preservare l'equilibrio finanziario tra le società e, indirettamente, l'equilibrio sportivo delle competizioni. Tale esigenza è particolarmente evidente quando le irregolarità riguardano il trasferimento dei calciatori, poiché queste operazioni incidono direttamente sulla composizione e sulla competitività dei club.

La FIGC può pertanto prevedere e applicare sanzioni interdittive nei confronti dei dirigenti responsabili di false dichiarazioni finanziarie e contabili. Tale potere deve però essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare che il sistema sanzionatorio persegua effettivamente l'obiettivo dichiarato in modo coerente e sistematico e che la determinazione delle singole sanzioni sia fondata su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori, proporzionati e verificabili. Tali criteri devono consentire di tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, comprese la natura, la durata e la gravità dell'illecito. Il margine di discrezionalità riconosciuto agli organi federali non può, pertanto, essere illimitato, ma deve poter essere sottoposto a un controllo giurisdizionale effettivo.

Gli articoli 45 e 56 TFUE, pertanto, non impediscono alle federazioni sportive di applicare sanzioni interdittive, purché queste siano giustificate, proporzionate e assoggettate a un controllo fondato su parametri conoscibili e verificabili.

La tutela giurisdizionale effettiva

La parte più innovativa della pronuncia riguarda il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione statale. In base all'articolo 19 TUE e all'articolo 47 della Carta, chi ritenga che una sanzione sportiva abbia violato un diritto riconosciuto dall'ordinamento europeo deve poter disporre di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Il controllo deve riguardare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti: i presupposti della sanzione, il procedimento seguito, la motivazione, la qualificazione della condotta e la proporzionalità della misura applicata. Inoltre, il giudice non può limitarsi ad accertare astrattamente la violazione e a riconoscere un risarcimento, ma deve poter adottare le misure necessarie per far cessare gli effetti dell'illecito.

Quando la violazione deriva da un'inibizione professionale, la sola tutela risarcitoria potrebbe infatti risultare insufficiente. Il risarcimento non restituisce all'interessato la possibilità di esercitare immediatamente la propria attività professionale. Per assicurare una tutela realmente effettiva, deve pertanto esistere un'autorità giurisdizionale capace, ove necessario, di sospendere cautelamente la sanzione, annullarla e farne cessare gli effetti.

La Corte adotta, tuttavia, una soluzione più articolata rispetto a una dichiarazione di incompatibilità assoluta del sistema italiano. La limitazione dei poteri del giudice amministrativo alla sola tutela risarcitoria può essere compatibile con il diritto dell'Unione qualora almeno l'organo della giustizia sportiva chiamato a decidere in ultima istanza possa essere qualificato come una vera e propria "giurisdizione" ai sensi del diritto europeo.

A tal fine, l'organo sportivo deve essere indipendente e imparziale; deve essere precostituito per legge quanto alla propria esistenza, composizione e organizzazione; deve esercitare una funzione autenticamente giurisdizionale; deve applicare un procedimento rispettoso dei diritti della difesa e del contraddittorio; deve infine essere in grado di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sulla sanzione. La sua eventuale qualificazione come «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione comporterebbe inoltre la possibilità, o nei casi previsti l'obbligo, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Spetta al TAR Lazio verificare concretamente se almeno l'organo sportivo di ultima istanza soddisfi tutte queste condizioni. La Corte precisa che il generico rinvio della legislazione italiana agli statuti e ai regolamenti del CONI e delle federazioni non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che l'organo sia «precostituito per legge». L'organizzazione, la composizione, le competenze e le garanzie procedurali non possono essere lasciate alla piena discrezionalità delle stesse associazioni sportive.

Qualora nessun organo della giustizia sportiva possieda cumulativamente tali requisiti, il giudice statale deve poter esercitare, nelle controversie rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo.

In tale ipotesi, il TAR non potrebbe essere limitato alla concessione del risarcimento, ma dovrebbe poter disporre misure cautelari, annullare la sanzione illegittima e farne cessare gli effetti.

Considerazioni conclusive

La sentenza non nega l'autonomia dell'ordinamento sportivo né sottrae alle federazioni il potere di disciplinare i propri affiliati e tesserati. La Corte riconosce, anzi, che la regolarità delle competizioni e il rispetto degli obblighi finanziari costituiscono interessi generali idonei a giustificare sanzioni capaci di limitare l'attività professionale dei dirigenti.

L'autonomia sportiva, tuttavia, non può trasformarsi in uno spazio sottratto al diritto dell'Unione. Quando una sanzione incide sull'esercizio di un'attività economica e sulle libertà di circolazione, essa deve rispettare i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione e deve poter essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.

La pronuncia non determina automaticamente il superamento del sistema delineato dalla legge n. 280 del 2003, ma impone al giudice nazionale una verifica particolarmente rigorosa sulla natura degli organi di giustizia sportiva. Il punto decisivo diviene quindi stabilire se l'organo sportivo di ultima istanza presenti realmente tutte le caratteristiche proprie di una giurisdizione indipendente, imparziale e precostituita per legge. Soltanto in caso affermativo può essere ammesso che il successivo sindacato del giudice amministrativo rimanga limitato alla tutela risarcitoria. In caso contrario, il diritto dell'Unione impone che il giudice statale disponga anche dei poteri cautelari e di annullamento necessari a garantire la piena ed effettiva protezione dei diritti degli interessati.